

Spett./le

Regione **Toscana**

Presidente della regione Toscana, **Eugenio Giani**

Presidente del Consiglio regionale della Toscana, **Antonio Mazzeo**

Direzione Ambiente ed energie, settore bonifiche; Autorizzazioni rifiuti ed energetiche

Assessore all'ambiente **Monia Monni**

Direttore Ambiente ed energia **Edo Bernini**

Dirigente responsabile del Settore Bonifiche e Autorizzazioni rifiuti **Ing. Franco Gallori**

regionetoscana@postacert.toscana.it

OGGETTO: PAUR ex D.lgs. 152/2006 art. 27-bis e L.R. 10/2010 art. 73-bis, progetto di "Completamento oltre quota +43 della discarica per rifiuti speciali non pericolosi sita in Loc. Porta nei Comuni di Montignoso (MS) e Pietrasanta (LU)". Proponente: Programma Ambiente Apuane S.p.A. – **OSSERVAZIONI ex comma 4 articolo 27-bis D.lgs. 152/2006**

Osservazioni sulla omissione e mancanza nel procedimento di PAUR delle misure riguardanti le industrie insalubri di I Classe e il Parere Igienico Sanitario

Premesso che:

- Nel territorio tra i Comuni di Montignoso e Pietrasanta è situata una discarica denominata Cava Fornace, gestita da Programma Ambiente Apuane S.p.A., del Gruppo ALIA S.p.A.; che nasce come discarica per inerti, per poi essere riclassificata, nel 2007, a discarica per rifiuti non pericolosi e speciali (I.P.P.C. 5.4), con deroga per rifiuti pericolosi contenenti amianto.
- La normativa sull'I.P.P.C. (acronimo di Integrated Pollution Prevention and Control , ossia prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento" subordina l'attività degli impianti industriali che presentano **un elevato potenziale di inquinamento** ad una particolare autorizzazione pubblica denominata AIA (Autorizzazione Ambientale Integrata) che racchiude in un unico atto amministrativo il permesso a rilasciare inquinanti in aria, acqua, suolo e viene rilasciata solo previo rispetto di precise condizioni ambientali
- L'attuale provvedimento nazionale di riferimento è rappresentato dal Titolo III-bis della parte II del D.lgs. 3 aprile 2008 n.152 (parte relativa alla disciplina Via, Vas e I.p.p.c), introdotto nel "codice ambientale 128/2010" e poi integrato dal d.lgs. 4 marzo 2014 n.46 provvedimento di recepimento della direttiva 2010/75/Ue sulle **emissioni industriali**.
- Le **industrie insalubri di I Classe** fanno riferimento al T.U. delle leggi sanitarie RD 27/07/1934 N. 1265 e all'elenco delle industrie insalubri Dm 05/09/1994
- Il RD 27/07/1934 n. 1265 (Testo Unico delle leggi sanitarie) all'art. 216 stabilisce che "Le manifatture o fabbriche (**ricordiamo che industria è un sinonimo**) che producono **vapori, gas o altre esalazioni insalubri** o che possono riuscire **in altro modo** pericolose alla salute degli abitanti sono in un elenco diviso in due classi; La prima classe comprende quelle che devono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni;
- Il DM 5/09/1994 suddivide le industrie insalubri in due parti, che comprendono le industrie di I^ classe e quelle di II^ classe. Le classi sono definite in base: alle sostanze chimiche (produzione, impiego e **deposito**); ai prodotti e materiali impiegati (produzione, **lavorazione**, formulazione e **altri trattamenti**); oltre che al tipo di attività industriali.
- Impianto industriale di discarica I.p.p.c 5.4 di Cava Fornace produce e deposita il percolato (Punto 2.4.4 Allegato Tecnico) che è prodotto o un reflu con un tenore più o meno elevato di inquinanti organici e inorganici, derivanti dai processi biologici e fisico-chimici all'interno della discarica, difatti è anche dotata di serbatoi di stoccaggio con capacità di 300 mila litri (punto 2.5.3 A.T.) , le componenti organiche che possono essere presenti e che vengono controllate sono al punto 9.4 dell'Allegato Tecnico, possiamo trovare Cianuri , Cloruri , Solfati, Idrocarburi , Solventi clorurati , azotati e aromatici.

- Impianto industriale di discarica l.p.p.c 5.4 di Cava Fornace ha **emissioni diffuse** (punto 2.5.1 allegato tecnico) In riferimento all'allegato V del D. Lgs.152/2006 **Polveri e sostanze organiche liquide**, Parte I – Emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico e scarico o stoccaggio di materiali polverulenti; inoltre la discarica ha prescrizioni per il controllo delle emissioni di **fibre di amianto** nella matrice dell'aria;
- La discarica riceve in deroga l'**amianto** con codice Cer 17.06.05* (**con asterisco**) che è un materiale tossico e nocivo Cito “ Nel caso di un rifiuto identificato come pericoloso, mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose, e come non pericoloso in quanto “diverso” da quello pericoloso (“voce a specchio”), esso è classificato come rifiuto pericoloso (**codice caratterizzato da un asterisco**) solo se le sostanze contaminanti in esso contenute raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio, percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all'allegato III della direttiva 91/689/CEE del Consiglio. Alla luce di quanto previsto dal Regolamento UE 1357/2014, risulta che un rifiuto è pericoloso (caratteristica di Pericolo HP7 – Cancerogeno) se contiene una sostanza riconosciuta come cancerogena (categorie 1A o 1B) in concentrazione > 0,1% (corrispondente a 1.000 mg/kg). **L'amianto rientra fra le sostanze cancerogene di cui trattasi** (Categoria 1)
- Facendo riferimento nel Punto A (**Sostanze Chimiche**) del Dm 05/09/1994 nella fase interessate della sua attività la discarica produce e fa deposito di **percolati** contenenti (punto 51) Clorati e percolati di sodio e di potassio;
- Facendo riferimento nel Punto B (Prodotti e Materiali) del Dm 05/09/1994 nella fase interessate della sua attività la discarica fa deposito di **Amianto “asbesto”**: prodotti e materiali che lo contengono (punto 9); **Rifiuti solidi** e liquami - depositi ed impianti di depurazione, trattamento (punto 100) ; **Rifiuti tossici e nocivi** di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, ed alla deliberazione del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984 e successive modificazioni - trattamento, lavorazione, deposito (punto 101)
- Nella legge regione Toscana 55/1997 si conferma la pericolosità dell'Amianto anche in relazione ai siti di stoccaggio (**DGR 378/2018: linee guida sull'amianto punto 2.4**). Ai sensi del regolamento **UE n°1357 del 2014** l'amianto rientra tra le sostanze cancerogene (vedi codici HP5 “**Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)/Tossicità in caso di aspirazione**” e codice HP7 “**Cancerogeno: rifiuto che causa il cancro o ne aumenta l'incidenza**”
- Il **sito della discarica** verte sopra due sorgenti e falde acquifere, che sono anche captate dai pozzi per **uso umano e irriguo** della zona e l'amianto assunto per ingestione è in grado di potenziare l'effetto mutageno del benzo(a)pirene e, secondo l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC), ci sono evidenze sul rapporto causale tra ingestione di amianto e cancro dello stomaco e del colon retto. Il rischio sarebbe proporzionale alla concentrazione di fibre ingerite, alla variabilità del consumo idrico, alla durata dell'esposizione e alla concomitante esposizione ad altri cancerogeni. La presenza di fibre di amianto in acqua potabile potrebbe, inoltre, spiegare l'evidenza epidemiologica di mesoteliomi non associabili a esposizione inalatoria. In conclusione, i recenti studi del IARC suggeriscono che i rischi sanitari correlati all'amianto possono essere subordinati a **differenti vie di introduzione e sono presenti anche per ingestione**, soprattutto attraverso il consumo quotidiano di acqua potabile.
- **Cianuri, Clorati, Solventi clorurati e organici, composti aromatici e altri prodotti** vengono regolarmente controllati nel percolato prodotto dalla discarica di **cava fornace**.

- **Idrocarburi, cloroformio, tricloroetilene e altri prodotti** sono stati più volte rilevati presso i piezometri di controllo della discarica, molti di essi sono classificati come cancerogeni o presunti cancerogeni



ARPAT – DIREZIONE TECNICA

N. Prot: Vedi segnatura informatica cl.: DV.09.02/662.12 Del 21.03.2019 a mezzo: PEC

Alla c.a. Dott. Nicola Briganti
Consigliere Comunale Movimento 5 Stelle
Comune di Pietrasanta (LU)
e p.c. Azienda USL Toscana nord ovest

Oggetto: risposta a richiesta classificazione discarica Cava Fornace.

Ai sensi dell'art. 216 del T.U.LL.SS. (testo unico delle leggi sanitarie) approvato con Regio Decreto del 27 luglio 1934 n°1265 le aziende insalubri sono suddivise in due classi e riportate in un elenco che nel corso degli anni è stato modificato, aggiornato e integrato. L'ultima versione di tale elenco è contenuta nel Decreto Ministeriale 5 settembre 1994, che suddivide le industrie insalubri in 1° e/o 2° classe a seconda delle sostanze chimiche, dei prodotti e dei materiali.

La prima classe comprende quelle che devono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni; la seconda quelle che richiedono speciali cautele per l'incolumità del vicinato. Un'industria o manifattura iscritta nella prima classe viene autorizzata nell'abitato, se l'industriale responsabile prova che, per l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il suo esercizio non reca danno alla salute del vicinato.

Dal punto di vista amministrativo un'azienda che abbia le caratteristiche indicate nell'elenco di cui al D.M. 5/9/94, prima di porre in essere l'attività deve farne comunicazione al Sindaco del Comune dove è ubicato lo stabilimento produttivo utilizzando il modello previsto.

Il Comune, sentito il parere dell'ASL competente, conferma o modifica la classificazione di industria insalubre, notificando il risultato all'interessato.

E' di competenza del Sindaco, sentita preventivamente l'ASL competente, vietare l'attività o assoggettarla a particolari cautele nell'interesse della salute pubblica (art. 217 T.U.LL.SS.).

Pertanto, come appare evidente dalla breve disamina delle procedure di autorizzazione di aziende/industrie insalubri, le amministrazioni coinvolte nel procedimento autorizzativo di localizzazione dell'azienda insalubre sono l'Amministrazione Comunale e l'Azienda Sanitaria territorialmente competente. Per quanto riguarda invece l'autorizzazione ambientale (AIA o AUA a seconda dei casi) le amministrazioni competenti possono essere il Comune, la Regione o il Ministero dell'Ambiente, a seconda che si tratti di AUA o AIA.

Pagina 1 di 2

tel. 055.32061 - fax 055.3206324 - p.iva 04686190481 - www.arpat.toscana.it - per informazioni: urp@arpat.toscana.it
per comunicazioni ufficiali PEC: arpat.protocollo@postacert.toscana.it - (accetta solo PEC),
ARPAT tratta i dati come da Reg. (UE) 679/2016. Modalità e diritti degli interessati: www.arpat.toscana.it/utilita/privacy

Organizzazione con sistema di gestione certificato e laboratori accreditati – maggiori informazioni all'indirizzo www.arpat.toscana.it/qualita
Per esprimere il proprio giudizio sui servizi ARPAT è possibile compilare il questionario on-line all'indirizzo www.arpat.toscana.it/soddisfazione

Questa Agenzia si esprime al momento del rilascio dell'autorizzazione ambientale, quindi a valle del processo amministrativo finalizzato ad individuare la compatibilità dell'azienda in un determinato sito in rapporto ai dettami del Regolamento Urbanistico, mentre non si esprime sulla classificazione dell'insalubrità dell'Azienda e sulla sua localizzazione, la cui competenza riguarda Amministrazione Comunale e ASL.

Per quanto fino a ora esposto la richiesta deve essere indirizzata alla ASL territorialmente competente.

A disposizione per ogni eventuale chiarimento, si porgono cordiali saluti

Dott. Guido Spinelli
Direttore tecnico¹

Referente: Segreteria Direzione tecnica – 055.3206311 – 055.3206302

GS/ac00658sa00969

¹ Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993

Prot. N

Massa, 19/04/19

OGGETTO: richiesta classificazione Discarica Cava Fornace

Al Comitato Volontario dei Cittadini
contro la Discarica di "ex Cava Viti"

E p.c. Dipartimento Arpat di Massa Carrara

Sindaco del Comune di Montignoso

Sindaco del Comune di Pietrasanta

Al Dirigente della Direzione Ambiente
ed Energia
Regione Toscana – Settore
Autorizzazioni Ambientali

Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del territorio e del mare

In riferimento alla vostra nota citata in oggetto del 12 /03/19 si comunica quanto segue.

La discarica in questione è classificabile come industria insalubre di 1° Classe ai sensi dell'art.216 del TULS del 1934, in quanto ricompresa al punto 100 B del Decreto del Ministero della Sanità del 5 Settembre 1994.

I fattori che ne determinano la potenziale insalubrità sono stati esaminati nei procedimenti VIA e di AIA e sono riconducibili a impatti su matrici ambientali (aria, acque sotterranee) con possibili ripercussioni sulla salute umana.

In tali sedi sono state anche valutate le misure di contenimento dei predetti impatti ed i monitoraggi ambientali conseguenti.

Per quanto riguarda le acque potabili del territorio di nostra competenza il controllo annuale sui pozzi di approvvigionamento ha sempre evidenziato valori conformi al Decreto Legislativo 31/2001.

In detti controlli, non è stata fatta la ricerca di fibre di amianto in conformità all'indicazioni date dalla Regione Toscana nel "Piano di monitoraggio delle fibre di amianto aerodisperse presenti nelle acque destinate al consumo " redatto anche alla luce del documento "Presenza di amianto nelle acque destinate al consumo umano" redatto dal "Gruppo di lavoro regionale interdisciplinare sull'amianto".

Per quanto attiene alle comunicazioni riguardante una possibile verifica "Ricezione e abbancamento dei rifiuti" nella discarica, si fa presente che l'intervento non è di competenza di questa U.F.
Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Il Responsabile U.F. IPeN
Zona Apuane
Dr.ssa V. Bianchimani

X *Francesca Tolarelli*

Tenuto presente che:

- Secondo il paragrafo 1 dell'articolo 168 del Trattato di Funzionamento della UE: "1. Nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana. L'azione dell'Unione, che completa le politiche nazionali, si indirizza al miglioramento della sanità pubblica, alla prevenzione delle malattie e affezioni e all'eliminazione delle fonti di pericolo per la salute fisica e mentale." È indiscutibile come l'obiettivo della tutela della salute umana sia elemento imprescindibile di tutte le politiche della UE e quindi anche delle sue normative ma impegni la UE e di conseguenza gli stati membri a realizzare questo obiettivo organizzando le strutture nazionali degli Stati Membri della sanità pubblica in modo adeguato al suo raggiungimento.
- Il TFUE all'articolo 191, prevede quanto segue: "La politica dell'Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell'Unione. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio «chi inquina paga»". In generale la giurisprudenza UE ha finito per recepire l'interpretazione della Commissione per cui il principio di precauzione può essere invocato soltanto quando – pur in assenza di certezze scientifiche – un determinato rischio è individuato [1]. Inoltre poiché la Precauzione rientra tra i principi del diritto comunitario i giudici non possono farne applicazione diretta, ma devono piuttosto utilizzarla per l'interpretazione e applicazione degli atti legislativi o esecutivi adottati nei vari settori. Possiamo quindi dire che il principio di precauzione è oggi una norma cogente di diritto internazionale consuetudinario (L. Butti in RGA 6/2006 pag. 822) il parere del Comitato Economico Sociale della UE sul principio di precauzione del 12/7/2000 afferma che con riferimento a valori limite legali dei singoli inquinanti: "non bisogna idealizzare le cifre, dal momento che la promozione della valutazione dei rischi deve inserirsi in un dispositivo di negoziato sociale. Il suo vero ruolo sociale è quello di fornire le basi del dialogo" (punto 2.14). Si veda anche **Trib UE di I grado 11/9/2002 T13/99** secondo cui la

valutazione dei rischi va completata con l'individuazione del livello di protezione che le istituzioni comunitarie reputano appropriato per la società e che la legittimazione scientifica non è sufficiente a giustificare l'esercizio dei pubblici poteri.

- La giurisprudenza del Consiglio di Stato in una sentenza del Consiglio di Stato 27/5/2014 n. 2751 (vedi QUI) afferma principi chiarissimi sulla collocazione delle industrie insalubri nelle vicinanze di aree residenziali. Si tratta di una normativa, quella delle industrie insalubri, poco considerata dai nostri amministratori locali come dimostrano molte vicende anche recenti: impianto di trattamento rifiuti in località Saliceti od impianto inerti in località Lagoscuro od ancora la cava Fornace sopra Pegazzano. Una normativa che riconosce un rilevante potere, ai Comuni sotto il profilo della pianificazione urbanistica e al Sindaco sotto il profilo di ordinanza nella sua veste di Autorità Sanitaria, per tutelare la salute contro le attività considerate industrie insalubri. Ma cosa dice questa sentenza del Consiglio di Stato? Vediamo riassunti, in termini generali quindi a prescindere dal fatto giudicato, i principi di regolamentazione della localizzazione di queste attività: l'opportunità di una diversa ubicazione dell'impianto in ragione della vicinanza dello stesso agli insediamenti abitativi, in deroga alla distanza minima di 500 metri prevista nell'ambito dei non impugnati criteri generali di autorizzabilità per settori omogenei produttivi approvati dal Comitato Regionale contro l'inquinamento atmosferico (siamo nella Regione Emilia Romagna) nella seduta del 20.5.1991, e della conseguente esigenza di tenere nel debito conto gli interessi di matrice ambientale e sanitaria; se con adeguata motivazione, l'attività insistente su un sito che dista poche decine di metri dalle abitazioni più vicine, si dimostra che non avrebbe prodotto benefici occupazionali e infrastrutturali apprezzabili in via comparativa, soggiungendo che neanche l'importanza, per l'interesse collettivo, dello smaltimento delle spoglie animali avrebbe giustificato il potenziale vulnus ai prevalenti interessi di ordine ambientale riguardanti l'igiene e la salute dei residenti; che le norme tecniche attuative di un piano urbanistico comunale possono stabilire distanze di sicurezza adeguate (la sentenza in esame fa riferimento ad esempio a 100 m) per le industrie insalubri di 1^a classe rispetto ai confini di zone residenziali o da preesistenti edifici destinati a residenza; la fascia di rispetto, dalla collocazione di dette industrie insalubri, riguarda non solo i confini delle zone residenziali ma anche "preesistenti edifici destinati a residenza"; se le distanze adeguate (stabilite dalle prescrizioni regionali, dalle autorizzazioni alle emissioni, dalle norme attuative dei piani urbanistici) non sono rispettate anche gli ampliamenti/ammodernamento degli insediamenti esistenti sono preclusi, con deroghe al massimo per le costruzioni residenziali e produttive che eventualmente dovessero sorgere in terreni confinanti e non per la localizzazione di un impianto insalubre; se è vero che normativa nazionale sulle industrie insalubri (articolo 216 del T.U. n.1265/1934) non prevede un divieto assoluto di collocazione di queste negli abitati, non è precluso né illogico fissare con norme regolamentari parametri più rigorosi di quelli rinvenibili nell'art.216 del T.U. n.1265/1934 al fine di conseguire una più intensa tutela della salute pubblica (Cons. Stato, V n.338/1996).
- Come ho già analizzato in precedenza l'AIA richiede comunque obbligatoriamente il rilascio del Parere del Sindaco. Non solo ma occorre aggiungere che questo ruolo del Sindaco, sia sotto il profilo del parere sanitario ex normativa sull'AIA che ex normativa sulle industrie insalubri, non può essere superato neppure dal caso in cui la autorizzazione ambientale costituisca ex lege variante automatica alla strumentazione urbanistica locale come a esempio gli impianti di gestione rifiuti. Relativamente alla eventuale nuova destinazione urbanistica di un impianto inquinante se è pur vero che la autorizzazione agli impianti di gestione rifiuti costituisce, ai sensi della legislazione vigente, variante automatica al Piano Urbanistico Comunale, occorre considerare che: "l'interesse sotteso alla realizzazione degli impianti di smaltimento sia pure connotato dall'inerenza ad interessi propri della

collettività non è dotato di assolutezza tale da escluderne il bilanciamento con altri interessi pure di rilevanza generale quale l'assetto del territorio urbano e le scelte programmatiche dell'amministrazione." (TAR Lazio Sez. II quater, sentenza 7725 del 12.09.2012). Sul punto è nuovamente intervenuto il Consiglio di Stato (sentenza n.3119/2015) che ha affermato principi fondamentali anche per gli impianti esistenti in rapporto alla pianificazione urbanistica comunale e quindi ai poteri dei Sindaci anche in materia di prevenzione sanitaria: 1. è legittimo un piano urbanistico che ponga un divieto generalizzato in un'area del Comune ai fini di tutela ambientale e del suolo in particolare 2. la definizione di impianto nuovo o di ampliamento deve rispettare la finalità di tutela ambientale del divieto posto nello strumento di pianificazione urbanistica 3. se si ampliano i tipi di rifiuti e la quantità di rifiuto trattato siamo di fronte ad un nuovo impianto 4. i vincoli ambientali posti dallo strumento di pianificazione legittimano la revoca di un provvedimento favorevole di VIA

- Dal comune di Pietrasanta, nota sulla omissione della normativa delle industrie insalubri (vedi allegato per esteso Regione Discarica ex cava Viti_10.05.2019 come. Pietrasanta)

4. Industria insalubre

Come comunicato da AUSL Toscana Nord Ovest, con nota prot. 2019/0083730 del 19/4/2019 (Ns prot. 19176 del 20/04/2019), la discarica in questione è classificabile come industria insalubre di I° classe, ai sensi dell'art 216 del TULS del 1934, in quanto ricompresa al punto 100 B del DM del 5 settembre 1994 ed *"i fattori che ne determinano la potenziale insalubrità sono stati esaminati nei procedimenti VIA e ALA e sono riconducibili a impatti su matrici ambientali (aria, acque sotterranee) con possibili ripercussioni sulla salute umana"*.

A tale proposito si segnala che con la DD n.880 del 24/03/2012 la Provincia di Massa Carrara determina, tra le altre cose, di:

"subordinare l'esercizio dell'attività di cui alla presente al rispetto dei contenuti dell'Allegato Tecnico (All.1) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, con particolare riferimento alle prescrizioni in merito alla gestione e al piano di monitoraggio e controllo dell'impianto; fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.L.S. approvato con R.D. 27.07.1934 n. 1265";

Dalla parte dispositiva della determina si evince pertanto come non siano stati acquisiti in sede di istruttoria AIA da parte delle Province i pareri dei sindaci ai sensi dell'art 216 del TULS all'epoca necessari in considerazione del riscontro di AUSL Toscana Nord Ovest, con nota prot. del 19/4/2019 n.83730.

Il quadro sopra riportato si inserisce in una grave **lacuna amministrativa**. Si fa riferimento al mancato rilascio del Parere del Sindaco (ex comma 6 articolo 29-quater D.lgs. 152/2006) all'interno delle procedure che hanno portato al rilascio delle due ultime AIA del 2012. Il **Parere del Sindaco è obbligatorio perché propedeutico a perfezionare l'atto finale cioè l'AIA** esercitando una funzione, quella di Autorità sanitaria, non assorbita dall'AIA come dimostra l'elenco ex allegato IX alla parte II del D.lgs. 152/2006 (vedi sentenza Consiglio di Stato n° 983 del 11 febbraio 2019).

- A conferma della obbligatorietà del Parere del Sindaco si veda il comma 6 articolo 29-quater D.lgs. 152/2006. Questo comma oltre a prevedere che il Parere Sanitario del Sindaco sia "acquisito dalla Conferenza dei Servizi" afferma ulteriormente che detta Conferenza deve acquisire anche: *"la proposta dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, per le installazioni di competenza statale, o il parere delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, per le altre installazioni, per quanto*

riguarda le modalità di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente." Come affermato anche dal TAR Sicilia sentenza n. 1524 del 2015 **detto Parere del Sindaco deve affermare almeno quanto segue: 1)** Le prescrizioni devono essere "lato sensu" tecniche al fine di prevenire o impedire eventuali pericoli di danni per la salute pubblica**2)** le prescrizioni che se non accolte possono bloccare l'autorizzazione devono essere fondate da congrua e seria attività istruttoria sui paventati inconvenienti sanitari e che si sia vanamente tentato di eliminarli**3)** il Comune può discostarsi dai pareri favorevoli resi da altre autorità sanitarie ed ambientali solo in caso di assoluta insufficienza, carenza e approssimazione degli stessi e qualora sussistano allegazioni che provino oltre ogni dubbio l'inattendibilità dei pareri e la sussistenza di comprovati elementi che dimostrino la sussistenza di inconvenienti sanitari

- Le emissioni dell'impianto in oggetto non hanno mai avuto alcun **studio organico sugli effetti prodotti sulla salute** dei cittadini residenti interessate dalla ricaduta delle stesse, né uno studio sugli effetti dell'amianto nelle matrici di aria ma soprattutto di acqua e terra e sugli effetti prodotti sulla salute dei cittadini residenti interessate dalla ricaduta delle stesse. Infine, pur essendosi concluso il procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, il Parere del Sindaco, ai sensi del comma 6 articolo 29-quater D.lgs. 152/2006, oltre che colmare un chiaro vizio procedurale nell'iter di rilascio della suddetta autorizzazione può essere propedeutico a supportare ulteriormente la richiesta di PAUR all'impianto in oggetto al fine di affrontare, in termini di verifica ed eventualmente prescrittivi la problematica delle emissioni odorigene riscontrate nelle zone limitrofe alla discarica in oggetto, come il problema dell'incidenza che possono avere i materiali speciali e l'amianto che ricordiamo vengono conferiti in deroga in questa discarica ma senza uno studio appropriato d'impatto sulla salute dei cittadini.
- A supporto della necessità del "parere igienico-sanitario" e della importanza di un riesame AIA viene anche la risposta ufficiale di USL, rilasciata in data 19/04/2019, che classifica la discarica in oggetto come **industria insalubre di I Classe**, specificando anche che nelle AIA precedentemente rilasciate è stata omessa tale classificazione. Sul punto la giurisprudenza anche recente ha confermato:
 - **1.** la obbligatorietà del rilascio del Parere Sanitario del Sindaco all'interno del procedimento di rilascio dell'AIA (**TAR Lazio sezione Latina n. 819 del 2009** ¹⁾)
 - **2.** il riconoscimento del potere di intervento del Sindaco come Autorità Sanitaria nelle procedure di AIA sotto il profilo del legame inquinamento ambientale/salute (**TAR Marche Sezione I, 25 luglio 2013** ²⁾).
 - **3.** il contenuto del Parere Sanitario del Sindaco: **TAR Sicilia sentenza n. 1524 del 2015** ³

¹ "dal dato positivo, si desume che l'autorità procedente deve comunque concludere nei termini fissati i lavori della conferenza e che, per il caso di dissenso manifestato dal titolare di attribuzioni inerenti ad un cd. interesse sensibile, alla stessa è preclusa la possibilità di assumere una determinazione favorevole collocandosi la competenza ad un distinto livello. Il che si è verificato nella fattispecie nella quale il dissenso, veicolato dal parere sindacale negativo, investe un interesse sensibile (quello "alla tutela della salute e della pubblica incolumità" di cui agli articoli 14 - quater, comma 3, legge 241/1990 e 217 R.D. 1265/1934); dissenso che, in quanto tale, non poteva essere superato e/o composto nella citata sede ed è stato correttamente presupposto dalla provincia al fine di attivare la conferenza permanente Stato Regioni"

² "3.8 Non è altresì condivisibile l'affermazione di parte ricorrente per cui il parere del sindaco come autorità sanitaria che non potrebbe investire aspetti ambientali, dato che l'inquinamento e comunque l'impatto di una discarica non può essere considerato privo di aspetti sanitari. Del resto, per quanto riguarda la inquadrabilità del parere del Sindaco tra quelli delle autorità di cui al più volte citato art. 14 c. quater, il Collegio ritiene che, come già osservato in giurisprudenza, in materia di rifiuti tale ruolo non possa che essere riconosciuto. Si deve infatti rilevare lo strettissimo legame intercorrente tra la tutela dell'ambiente e l'incomprimibile diritto di cui all'art. 32 ([3]) della Carta Fondamentale".

- **4. il diniego di rilascio dell'AIA in caso di Parere Sanitario negativo del Sindaco (TAR Lombardia sez. Brescia n°1225/2017 confermata dalla sentenza del Consiglio n° 983 del 2019) ⁴.**

Tenuto presente quanto esposto, riteniamo che le autorizzazioni precedenti erano omissive non solo per quello che riguarda le restrizioni sulle **industrie insalubri di I classe**, che non sono mai state prese in considerazione, come anche del **parere igienico sanitario** di entrambi i comuni di pertinenza, quindi anche questo nuovo procedimento volto ad una nuova autorizzazione parte viziato e comunque omissivo, riteniamo pertanto utile e necessario **Osservare** che si rivaluti il procedimento anche sotto questo aspetto tenendo presente alcuni punti fondamentali:

- Di supportare i Comuni competenti al fine di attuare quanto previsto nella elaborazione del Parere Sanitario quale strumento di valutazione del rischio sanitario in atto anche al fine di predisporre le misure di prescrizione da presentare in sede di PAUR e rinnovo AIA e VIA.
- Di rivalutare il procedimento integrando controlli più stringenti e adeguati, dovuti al fatto che la discarica è una industria insalubre di I Classe e si trova nella vicinanza delle aree residenziali, sia entro i 500 metri che oltre e della zona artigianale Coimpre a meno di 500 metri.
- Di rivalutare il procedimento integrando controlli più stringenti e adeguati, in merito alla zona ZPS e Natura 2000 **Lago di Porta**, e della adiacenza verso monti della zona boschiva, **area di nidificazione** che rientra sempre in zona ZPS e Natura 2000.
- Di integrare una valutazione di impatto sanitario (VIS), dovuti anche al fatto che la discarica è una **industria insalubre di I Classe** in quanto la VIA precedente e quella attualmente presentata sarebbe priva della correlazione tra gli impatti ambientali e gli effetti sulla salute pubblica.
- Nel contenuto della VIS, si deve contemplare uno screening sulla situazione di partenza, la definizione della portata del progetto, la valutazione dei potenziali impatti sanitari (epidemiologia ambientale), un monitoraggio e una valutazione sanitaria attuale e post opera e un monitoraggio sulle aree di ricaduta degli inquinanti, con un approfondimento sullo stato di salute della popolazione residente specialmente nella frazione della Renella (zona residenziale entro 500 metri dalla discarica) con screening con i diversi indicatori (incidenza delle patologie neoplastiche, delle patologie croniche non neoplastiche e degli eventi avversi alla riproduzione)

³ 1. Le prescrizioni devono essere "lato sensu" tecniche al fine di prevenire o impedire eventuali pericoli di danni per la salute pubblica;

2. le prescrizioni che se non accolte possono bloccare la autorizzazione deve essere fondate da congrua e seria attività istruttoria sui paventati inconvenienti sanitari e che si sia vanamente tentato di eliminarli;

3. il Comune può discostarsi dai pareri favorevoli resi da altre autorità sanitarie ed ambientali solo in caso di assoluta insufficienza, carenza e approssimazione degli stessi e qualora sussistano allegazioni che provino oltre ogni dubbio l'inattendibilità dei pareri e la sussistenza di comprovati elementi che dimostrino la sussistenza di inconvenienti sanitari.

⁴ 1. Nell'ambito del procedimento di rilascio dell'AIA il Comune e l'ASL hanno espresso distintamente parere negativo

2. In ragione della contrapposizione tra gli Enti coinvolti, con determinazione dirigenziale la Provincia ha attivato la procedura prevista dall'art. 14-quater, comma 3, della L. n. 241/1990 per la remissione della questione all'esame del Consiglio dei Ministri.

3. Nel caso specifico il Consiglio dei Ministri ha riconosciuto la fondatezza del dissenso di Comune e Asl ed ha concluso che, allo stato, non sussiste la possibilità di procedere alla realizzazione del progetto.

4.sulla base della deliberazione del Consiglio dei Ministri, la Provincia quale autorità titolare della funzione di rilascio dell'AIA ha disposto il definitivo rigetto della istanza da parte della società che voleva realizzare l'impianto di rifiuti.

(Ai sensi degli articoli 7 e seguenti della legge 241/1990 chiediamo di essere informati sui contenuti e le modalità di risposta alla presente da parte delle Amministrazioni, Enti e Uffici Preposti)

Montignoso, 07/08/23

Il **Comitato** Volontario dei Cittadini contro la discarica di "Cava Fornace"
(comitato.contro.discarica@pec.it, comitatocittadinicavaforname@gmail.com)

Associazione **Italia Nostra**, Sez. Massa-Montignoso

Associazione **Italia Nostra**, Sez. Versilia

Il Delegato per Montignoso
Claudio Cresti

Italia Nostra
ONLUS
ASS. NAZIONALE PER LA TUTELA
DEL PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO
E NATURALE DELLA NAZIONE
Sez. Massa Montignoso
Via G. Pascoli, 44-54199 Massa MS Tel. 336 7092364



Il Presidente
Bruno Giampaoli

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Bruno Giampaoli", written over the circular stamp.